

Pierroberto Scaramella. Unioni incerte

La criminalizzazione delle forme matrimoniali atipiche tra Cinque e Seicento.

Oggetto della lezione:

La Chiesa e la disciplina delle unioni cristiane potrebbe essere ben intitolata “il matrimonio prima e dopo il Concilio di Trento” oppure “storia della vita privata, della sessualità, delle unioni incerte, aformali, atipiche, o forse, più propriamente, storia dei matrimoni falliti”. Che si parli di sentimenti, sessualità, o, per contro, che si parli di disciplina dei sacramenti, di storia criminale o del diritto, l’aspetto che vorrei mettere in rilievo è la fonte da me utilizzata in questi studi

Le fonti:

In questa lezione utilizzeremo come fonte privilegiata gli atti dei processi per separazione ed annullamento di matrimoni, e segnatamente due fondi archivistici, il primo, già inventariato, che ho studiato a Venezia, all’Archivio del Patriarcato; ed il secondo, che ho inventariato io stesso, conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli.

Norma, dissenso, e trasgressione

L’inserimento del matrimonio tra i sette sacramenti, sancito solennemente al concilio ecumenico di Lione nel 1274, oltre a giustificarne l’indissolubilità, unicità (inter unum et unam), lo sottopone alla competenza giurisdizionale della chiesa.

A partire da un corpus di norme, in parte anch’esse ereditate, in parte create dall’esperienza dottrinarie ducentesca, la chiesa, sia a livello di tribunali locali, vescovile, sia a livello centrale, intensifica la sua attività di gestione delle cause matrimoniali. E’ a partire da quella data che la documentazione archivistica si fa di un certo rilievo.

Attenzione per l’esperienza individuale (un solo processo criminale, inquisitoriale, matrimoniale produce assai più documentazione rispetto alla vita di mille fedeli confessionalmente integrati, che sono appena percepibili nel panorama dell’ortodossia tridentina.

Nei processi si trovano eccezionali esempi documentari di testimonianze autobiografiche preterintenzionali, gli ego-documenti. Nello sviluppo del processo l’individualità è spinta, costretta ad articolare un costrutto verbale, noi li sentiamo parlare, creare un evento narrativo, proprie verità che, anche se sapientemente imbeccate da avvocati e legali, dai giudici e dai notai che puntano a precisi obiettivi pratici (assoluzione), non per questo diminuiscono la portata della loro rilevanza storica. Lo stereotipo legale o letterario impone allo storico attenzione, conoscenza, cautela, ma non compromette il valore documentario ed individuale della storia.

Il peccato di origine – l’appartenere alla sfera del privato – è oggi il punto di forza di questa documentazione.

Disvelamento totale dell’essere umano sin nei suoi recessi più occulti.

Stone ed il voyeurismo storiografico.

Processi matrimoniali e processi inquisitoriali. I primi hanno per così dire anche qualcosa in più. Essi non sono infatti processi che vedono il fisco contro un personaggio, ma due individualità che si contrappongono, con un giudizio terzo. Due modi di leggere la medesima storia permettono di osservare gli avvenimenti da due angolature diverse, con il giudice che interpreta e stabilisce, attraverso la sentenza, il farsi della giurisprudenza e quindi dell'interpretazione.

Definizioni iniziali:

Maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus (tit.II, lib. I, Istituzioni di Giustiniano). La *coniugatio* ha valore giuridico e sacramentale se nasce dal libero consenso dei coniugi.

Per tutto il medioevo si ricorre frequentemente, tra i glossatori, a questo principio che fonda l'elemento di essenza giuridica o giuridico-sacramentale del matrimonio. Si ribadisce il principio graziano: *"Ubi non est consensus, non est coniugium"*.

Per la Chiesa dunque si richiede il solo consenso *"quo ad essentiam matrimonii"*

Raimondo da Penafort offre, a partire da questa definizione, una compiuta analisi di quello che sarà l'essenza giuridica, l'unica mai contestata, che ha la sua compiuta espressione nel principio del libero consenso

"Contrahitur ... matrimonium solo consensu, qui solus si defuerit, cetera etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur"

Tutto il resto, le solennità, gli accordi, il contratto *"publice non clam"*, la stessa benedizione *"in facie ecclesiae"* sono richieste soltanto *"per onestà"*, *"de honestate"* e la loro omissione non costituisce né peccato, né prerogativa di invalidità dell'atto stesso.

La copula carnale non sempre era accessorio significativo del matrimonio, anche se in questo caso le opinioni divergevano.

Anche per Tommaso la forma del sacramento del matrimonio è la sola obbligazione verbale tra persone libere ed idonee a contrarre il vincolo: *"Verba quibus consensus matrimonialis exprimitur, sunt forma huius sacramenti: non autem benedictio sacerdotis, quae est quoddam sacramentale"*.

Il matrimonio, il sacramento dei laici per eccellenza, non comprende nella sua essenza la solennità del rito, esse sono introdotte per sola convenienza. Esso è costituito, oltre che dall'assenza di impedimenti, dall'espressione del consenso volontario e libero per verba de presenti.

Il consenso paterno è subordinato alla volontà dei coniugi, poiché la patria potestà è ordinata alla educazione e non alla privazione della libertà personale.

Inoltre, l'intervento ecclesiastico non perfeziona, come nel caso della penitenza, il sacramento; in questo caso sono gli atti stessi dei due nubendi a perfezionare il vincolo- sacramento.

Il consenso come forma del matrimonio medievale

Il matrimonio medievale, e sino alla metà del XVI secolo, è un matrimonio formale a tutti gli effetti, solo che la sua forma non è quella derivante da uno sforzo di uniformazione normativa, né da solennità rituali conformi ad una astratta norma giuridica, che sono soltanto gli accidentali rispetto alla sostanza dell'obbligazione-vincolo-sacramento. La forma del matrimonio, da un punto di vista teologico-giuridico, è quella di un'obbligazione scambievole fra persone idonee, di un patto, un foedus, contratto ex solo consensu, aggiuntesi modalità e rituali (la forma, o, meglio, le forme di celebrazione), la cui pluralità, al diritto così come alla teologia, risulta indifferente quanto all'essenza, poiché indifferenti sono tanto alla sacramentalità, quanto alla giuridicità dell'istituto, quei rituali e quelle solennità che nascono nello strato necessariamente mutevole e multiforme delle norme di tipo consuetudinario e di diritto civile.

La presenza della chiesa

Tra il matrimonio medievale e quello Tridentino, però, non è ravvisabile, come spesso si è detto, il passaggio da un matrimonio aformale ad uno formale, quanto piuttosto nella forte ecclesiasticizzazione dell'istituto, portare il matrimonio all'interno della chiesa, e regolamentando, sino ad eliminare completamente, il rito degli sponsali, il matrimonio de futuro, i fidanzamenti, considerando valide le nozze solennizzate dalla cerimonia pubblica davanti all'autorità ecclesiastica.

Detto questo, individuata la materia della quale discuteremo in questi giorni, la materia del matrimonio, la sua essenza, il vincolo-patto-sacramento che nasce dal libero consenso, ciò nondimeno non possiamo non addentrarci in quella che è stata la materia matrimoniale, così incerta perché vincolata dal solo libero consenso, e offriva spunti per interpretazioni teologiche, canonistiche, giuridiche, sia civili sia ecclesiastiche difformi e spesso divergenti, questo per la difficoltà di individuare la forma e l'essenza del vincolo sacramentale matrimoniale, visto che si basava sostanzialmente soltanto su uno scambio di parole tra due individui.

Lo faremo a patto di comprendere che ragioniamo, al tempo stesso, su cause matrimoniali, e dunque su atti processuali legati a singole individualità ed a contesti precisi, che ne definiscono i contorni, e, al tempo stesso, su fenomeni di lunga durata. In questo senso noi non possiamo ragionare di due visioni contrapposte del matrimonio, prima e dopo Trento. Innovazioni a Trento ci furono, ma la lentezza con la quale furono recepiti i decreti, i continui aggiustamenti dottrinali, nati a partire da un testo così ambiguo come la Tametsi, le incertezze del vincolo, gli stessi dibattiti conciliari, lunghi e complessi, disordinati e soprattutto approdati a conclusioni non unanimi, fanno capire che la materia del matrimonio è stata, ed è tutt'oggi, intrinsecamente debole, e si risolse a Trento, sostanzialmente, con una stretta limitazione del principio di libera scelta.

Matrimonio clandestino

A partire dal basso, e cioè dalla quotidianità giurisprudenziale di diocesi affollate come quelle veneziana e napoletana, ci si trova di fronte ad una molteplicità di rituali nunziali che, prima di Trento, variavano da regione a regione, da classe sociale a classe sociale, ed ai quali la Chiesa non si oppone, seguendo del tutto pedissequamente “il costume del luogo”. Ci si trova di fronte a matrimoni nei quali prevale la dimensione dimessa, quotidiana, domestica dell’evento, matrimoni che venivano effettuati a partire da percorsi affatto differenti, talvolta caratterizzati da trattative lunghe, o, in altri casi, fatti d’impulso, previo ratto o stupro, suggellati da promesse o da atti formali come il bacio. Troviamo decisioni matrimoniali che sono decisioni familiari, e decisioni matrimoniali, frutto di rapporti puramente personali. Da un lato troviamo spesso una forte ritualità “popolare”, dall’altro un puro spontaneismo, inclusione di procure, e di intermediari, o totale assenza di testimoni.

Ci si trova di fronte ad una massa quasi ingovernabile di documentazione concernente una pluralità giurisprudenziale che confluisce nell’unica forma realmente riconosciuta, quella del libero consenso:

il CONSENSO

Ma il libero consenso è un dato immateriale:

poteva essere momentaneo e volatile

ritirato

espresso con riserva mentale

estorto con la violenza

ambiguo, simulato, finto, sceneggiato

Un fatto però deve essere messo in rilievo,
E’ dall’inizio del XIII secolo che la Chiesa si pone il problema di regolamentare la materia matrimoniale sul versante della verifica del mutuo consenso di una coppia, essenza del matrimonio come obbligazione-vincolo-sacramento:

Primo modello di matrimonio clandestino. Il matrimonio in assenza di testimoni.

La pubblicità dell’atto. La sua verificabilità: i testimoni

Nel medioevo del primo diritto feudale solo il matrimonio dei “grandi” e dei “potentes” aveva un rilievo pubblico ed era soggetto a considerazioni, garanzie e controlli nei confronti dell’intero corpo sociale per una definizione del nucleo familiare che ha in sé una valenza politica; il matrimonio di coloro che non posseggono “feudi” e giurisdizioni, e ancor più quelli che lo storico francese Flandrin ha chiamato “les amour paysannes” rimane un fatto privato, regolato nei più diversi modi secondo le consuetudini e gli statuti cittadini, “popolari”, e le tradizioni o convenzioni le più disparate.

La percezione più antica della trasgressione, del vero e proprio crimine di matrimonio clandestino, è dunque la forma talmente privata di celebrazione del contratto-vincolo-sacramento del matrimonio, tale da non poter essere né verificata, né messa in discussione da terzi. Per contro al matrimonio basta il solo consenso reciproco e libero.

Come si pone la chiesa di fronte a questa palese contraddizione rispetto alla norma che vede come unica essenza del matrimonio il libero consenso?

La chiesa da un lato dichiara i matrimoni clandestini propriamente validi, e d'altro canto criminalizza l'usanza. Il matrimonio clandestino è un matrimonio a tutti gli effetti su piano sacramentale, e quindi giuridico, ma immediatamente criminalizzato perché non verificabile né opponibile.

La norma dunque si compone dell'elemento del testimone che testimonia e in qualche modo suggella il patto matrimoniale, ne è garante nel passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica.

In questa norma che prevede la pubblicità dell'atto incappano naturalmente tutte quelle consuetudini e tradizioni civiche, locali, popolari che non la consideravano, ed è al contempo un evidente interesse sempre più marcato da parte della chiesa per questioni che non riguardavano soltanto i "grandi matrimoni" ma per tutto il popolo dei fedeli, un interesse per gli strati sociali più bassi.

Il matrimonio clandestino è quello nascosto, parente di una frode, fatto contro le disposizioni ecclesiastiche che però nulla possono per invalidarlo, annullarlo.

Vedete bene l'incertezza del diritto e conseguentemente della giurisprudenza.

A proposito della discussione conciliare Sarpi scrisse, in merito alla questione dei matrimoni clandestini, "ma nel primo ingresso del decreto della riforma del matrimonio, molti restarono sospesi, intendendo a definire, come articolo di fede, che li matrimoni clandestini erano veri sacramenti, e che la Chiesa li aveva sempre detestati, essendo cosa molto contraddittoria aver sacramenti detestabili".

Secondo modello: matrimonio senza il consenso paterno

Il secondo modello di matrimonio clandestino è quello che rende colpevoli i due sposi agli occhi della chiesa, e che la avvicina e la fa solidarizzare con la società civile ed il potere dei padri. Si tratta del matrimonio celebrato o stipulato all'insaputa o senza il consenso dei genitori o dei parenti sotto la cui tutela ricadeva la giovane coppia.

Questi matrimoni clandestini entravano in collisione con la concezione allora diffusa nel mondo cristiano secondo cui il fine del matrimonio era quello di stabilire nuove alleanze, o di consolidare una vecchia alleanza tra due famiglie.

Si tratta di una vera e propria evoluzione storica dell'idea stessa di crimine di matrimonio clandestino, frutto di decisioni che verificavano la portata rivoluzionaria ed al tempo stesso fragile dell'essenza del sacramento.

la figura del criminale è individuato nel giovane che si oppone al modello matrimoniale proposto dalla famiglia, rampolli che tendevano a sfuggire al controllo familiare, alla tutela dei genitori, agli obblighi sociali verso i propri parenti, ed è questa insubordinazione, che minava l'istituto del matrimonio ad essere sanzionata.

Ma anche in questo caso la posizione del potere ecclesiastico è estremamente ambigua perché, criminalizzando questo modello di matrimonio clandestino, si opponeva di fatto al suo stesso originario costituito della unica forma del sacramento matrimoniale che prevedeva appunto la libera scelta dei coniugi.

E di fatto l'ambiguità stessa delle sentenze: conferma del matrimonio, criminalizzazione dei contraenti è testimonianza di questa oscillazione giurisprudenziale che sostanzialmente portava a conflitti anche assai forti col potere civile, il potere delle famiglie, la società.

Diminuzione della libertà individuale e problema delle spose bambine.

Terzo modello: l'assenza del sacerdote e del luogo di culto

Il terzo è l'intervento ecclesiastico nella amministrazione del sacramento. Il matrimonio clandestino dopo Trento è anche un atto che viene celebrato senza il concorso dell'ecclesiastico, del parroco, o del sacerdote preposto al controllo ed alla disciplina. La criminalizzazione della disgiunzione tra amministrazione ed amministratori dei sacramenti non riguarda soltanto il matrimonio e concerne più in generale tutto il complesso di quei sacramenti che investivano il popolo dei fedeli.

Si pensi alla confessione dei peccati. Crimine di abitare in una parrocchia e confessarsi all'esterno, obbligo della confessione, bisogno di legare ogni singolo fedele alla pratica sacramentale quotidiana da uno stesso sacerdote, che può testimoniarla e certificarla.

Ancor più il matrimonio è coinvolto in questa ecclesiasticizzazione della cultura e della vita sociale dei fedeli. Il rito entra in chiesa, si celebra all'interno di un altro sacramento, quello della messa, è preceduto da un altro sacramento, quello della confessione, e partecipa di un altro sacramento ancora, quello della comunione.

Non si tratta più, insomma, della presenza del sacerdote come notaio, e del matrimonio "in facie ecclesiae" (ricorda il caso del canone civile di Gaeta che obbligava, nel 1518, a sposarsi davanti ad un prete seu notaio), ma di una totale e rivoluzionaria riformulazione del rituale stesso.

Ed infatti accanto al problema del matrimonio clandestino, la figura del prete in mezzo al rituale di unione della coppia si sviluppa a partire anche dal dibattito sul carattere del sacramento stesso. Addirittura un teologo spagnolo, Melchor Cano, attribuì al sacerdote il ruolo di ministro, facendone una figura indispensabile. Ed anche se le sue tesi non furono certamente le più seguite, il sacerdote all'interno della formazione, della composizione delle coppie cristiane acquista vieppiù, nel corso del xvii secolo un ruolo centrale.

Il prete acquista una rilevanza anche maggiore del padre stesso:

SARPI: Fu sostenuto che, senza la presenza del prete, ogni matrimonio fosse nullo, cosa di somma essaltazione dell'ordine ecclesiastico, poiché un'azione tanto principale nell'amministrazione politica et economica, che sino a quel tempo era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via né modo per far matrimonio, se doi preti, cioè il parroco e il vescovo, per qualche rispetti interessati, ricuseranno di prestar la presenza.

Ed ancora. E l'aver comandato che il parroco interroghi li coniugati et inteso il loro consenso, dica: "io vi congiungo in matrimonio in nome del padre, figlio, spirito santo" era deriso dai critici con dire: *"o senza queste parole sono congiunti, o no; se no, adonque non è vero quello che il concilio tridentino ha determinato: il matrimonio ricever perfezione dal consenso; se si che congiunzione è quella che il parroco fa di due persone già congiunte?"*. Comunque dicevano che il decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di fede che quelle parole dal parroco pronunciate siano la forma del sacramento

Il matrimonio clandestino ed il ratto

In alcuni statuti cittadini il matrimonio clandestino è uniformato al delitto di ratto, di rapimento della donna. Al pari di un rapitore il contraente maschio veniva condannato a morte se la donna non era consenziente, mentre le pene erano più miti, in caso opposto.

E' certo il segno di una forte ondata repressiva il fatto che le pene vengano modellate su quelle del ratto che sempre più veniva represso con la pena capitale. E proprio le analogie tra ratto e matrimonio clandestino fa configurare in francia il crimine di ratto de seduzione che permette di dichiarare nulli i matrimoni contratti senza approvazione paterna.

Il dibattito conciliare ed il decreto TAMETSI

DOPO TRENTO

Forte riduzione dei matrimoni clandestini (perché annullati)

MA

1. Resta presente, nelle zone rurali, la questione del fidanzamento perfezionato dalla copula carnale e poi solennizzato (fuitina)

La chiesa reprime la logica del contratto matrimoniale per verba de futuro. Cioè reprime la logica del fidanzamento, ma tende a solennizzare quelle coppie che si macchiano del reato.

2. Matrimonio clandestino come matrimonio a sorpresa. Tipologia preponderante dopo trento. La chiesa li criminalizza ma li ritiene validi (testimoni, chiesa, presenza del sacerdote).

BIGAMIA-POLIGAMIA

Alla luce dei decreti del Concilio di Trento, l'Albizzi affermava perentoriamente che "de iure communi Episcopi et Inquisitores procedunt contra eos qui, vivente prima uxore, aliam ducunt, quia tales sic contrahentes sunt suspecti de heresi". Si trattava di materia ereticale -dunque - poiché il crimine di poligamia si oppone al sacramento del matrimonio "quod est unius cum una legitima coniunctio".

Insomma, il crimine di poligamia si configurava come un'azione ereticale dagli effetti sociali dirompenti. Ed il **fatto ereticale**, l'azione appunto, vuoi che derivi da ignoranza, da malizia, da una credenza specifica o da una volontà precisa, doveva indurre sempre il giudice al sospetto di eresia. D'altra parte, proseguiva il cardinale, è

un dato accertato che non sia lecito al cristiano prendere un'altra moglie, vivente la prima. La poligamia si configurava dunque come un crimine sociale "quod dividit à communi vita et conversatione fidelium, et ab Ecclesiae probatis Ritibus et Consuetudinibus". Il poligamo, inoltre, è spinto al crimine non soltanto dalla "prava" volontà, ma anche dalla libidine e dall'avarizia.

Attraverso l'analisi delle forme repressive contro questo reato, e nella ricostruzione di una sorta di sociologia storica del "crimine", si può cogliere sul fatto la questione più generale del controllo sociale della mobilità e dell'individualità civica in Età Moderna, dai problemi concernenti la cittadinanza, allo sviluppo del sistema dei libri parrocchiali, dall'imposizione di una burocrazia di tipo moderno al concomitante sviluppo del fenomeno delle falsificazioni nelle fedi, nelle prove testimoniali, e nei giuramenti. E falsificare il proprio nome, provenienza, condizione, sarà la pratica più diffusa tra i poligami, incessantemente attratti dal tentativo di costruirsi un'identità plurima.

La bigamia pretridentina ha una tipologia preponderante: i processi hanno come protagoniste presunte vedove che, risposatesi, vedevano ritornare dopo anni il primo marito che le "ripassava la memoria" su di una vita ormai molto lontana, richiamandola in un istante ai doveri ed oneri matrimoniali ormai superati dagli eventi. Il ritorno del coniuge maschile, assente per mesi o addirittura per anni, è infatti la tipologia napoletana più frequente di matrimonio multiplo. Nella casistica pretridentina era sufficiente, dunque, dopo un lasso temporale piuttosto ampio, il solo dubbio sulla morte del coniuge, per contrarre nuove nozze che permettevano di risolvere situazioni di precarietà, di indigenza e di pericolo per la "fragilità della carne" femminile.

I processi per bigamia-poligamia cinquecenteschi sono dunque spesso inficiati da ricordi lontani, testimonianze reticenti, sapienti imbeccamenti degli avvocati che insistono su di una disciplina ancora incerta e ambigua, facilmente impugnabile dalle famiglie o dagli organi dello stato e della chiesa. Ecclesiastici e laici si dividevano una materia che tradizionalmente era considerata di foro misto e che permetteva di essere risolta indifferentemente da entrambe le giurisdizioni. Con una differenza importante. Il poligamo catturato dai laici andava incontro, una volta riconosciuto reo del delitto di matrimonio multiplo simultaneo, a pene piuttosto severe: cinque anni ai remi erano previsti per i poligami, se maschi in perfetto stato di salute; il tribunale ecclesiastico per quasi tutto il secolo limitò la sua azione all'annullamento di uno dei due matrimoni ed alla conseguente rimozione del questione stessa, senza ulteriori addebiti per attori e convenuti.

Ma la curia napoletana intervenne anche per accertare in un panorama caratterizzato dall'incertezza giuridica, la validità dell'avvenuta amministrazione del sacramento, la presenza del sacerdote o dei testimoni, l'effettiva libertà nella scelta del coniuge, il possibile dolo.

Matrimoni clandestini, atipici, aformali, bambini e bambine costretti in giovane età a sposarsi e poi fuggiti per sottrarsi alla "malavolontà" dei genitori, abbandono del tetto coniugale per violenze e maltrattamenti e ricostruzione di un'altra coppia altrove. Anche in questi casi gli individui, quasi sempre anch'essi di sesso femminile, tentavano di ricrearsi una famiglia attraverso un secondo matrimonio. Alla base della

bigamia pretridentina dunque, oltre che un numero cospicuo di vedove, troviamo anche casi di compresenza di tipologie contrattuali matrimoniali diverse, come nei matrimoni clandestini, o la forzatura con la quale si era costretto all'atto sacramentale una giovinetta o un giovinetto contro la propria volontà.

la corte si rese immediatamente conto che la compresenza di due matrimoni era stata possibile per due rituali e due consuetudini che in materia matrimoniale sostanzialmente coesistevano.

Incertezze giurisprudenziali, difficoltà nell'accertamento degli effettivi avvenuti matrimoni, presenza di più giurisdizioni che insistono sul medesimo oggetto, caratterizzano anche la causa celebrata a Napoli tra Caterina de Coronata, nigra e lo spagnolo Giovanni Tonna della Taurina, nigro, per inottemperanza agli obblighi matrimoniali.

Pur ravvisando insomma una volontà "maligna, malevola" di voler ingannare il coniuge o i coniugi, il tribunale napoletano risponde soltanto con l'annullamento. Né per questo è ravvisabile un più stretto collegamento con la "curia secolare" che di fatto non viene menzionata se non in processi del tardo Cinquecento. Non ci sono, o non sono stati da noi accertati e documentati, rapporti con i secolari che avrebbero permesso di lavorare per così dire sui due versanti della vicenda: quello teologico e sacramentale, e quello civile e sociale. In realtà la chiesa non ha interesse a alimentare rapporti o tessere coniugazioni legislative con lo stato su di una materia così scottante con quella che regolava le unioni cristiane. Così, per il momento, i bigami sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica si vedono annullare il matrimonio senza almeno apparenti ulteriori pendenze penali.

Nonostante la presenza di casi particolari nei quali è più che lecito rilevare una "mala conscientia" di personaggi senza scrupoli, che per questioni di "avarizia" si spostavano in diversi luoghi geografici e non esitavano a creare più di un nucleo familiare, è possibile ora qui sottolineare quali sono state le linee generali che caratterizzano il fenomeno della poligamia nel Cinquecento meridionale pretridentino.

In primo luogo essa è *figlia dell'incertezza teologica* e giuridica sul sacramento, sulla sua amministrazione, sul peso sociale dell'atto civile e religioso del matrimonio. Nel corso del secolo, infatti, assistiamo ad un progressivo intensificarsi ed elaborarsi delle domande poste dai componenti la corte sul matrimonio contratto, la formula, la presenza o meno del sacerdote, il luogo, la presenza o meno dei parenti. A partire infatti dalla constatazione e dall'accertamento di un primo matrimonio si potrà annullare o confermare il secondo matrimonio. Così la messa a fuoco dello stato di bigamo si sviluppa (e sovente si intreccia) con quello sul matrimonio stesso, su i suoi fondamenti sacramentali, teologici e civili. La poligamia pretridentina è dunque anche il frutto della forza che hanno a livello locale norme consuetudinarie che verranno cassate al Concilio, ma che avranno ancora per molto tempo straordinaria influenza sulla composizione delle unioni cristiane.

La poligamia pretridentina meridionale è un fatto quasi esclusivamente femminile. Essa si sviluppa a partire dalla mobilità sociale maschile e dal bisogno della donna di riorganizzarsi, in assenza prolungata del primo marito, una stabilità ed una continuità familiare. E' per questo che la poligamia pretridentina ha come attrice principale una

donna piuttosto giovane, costretta al matrimonio ancora bambina, o cosciente della necessità di riorganizzarsi la vita dopo la presunta morte del primo marito.

Ma non è tutto. *Se la poligamia si sviluppa a partire dall'assenza del coniuge maschile, dalla sua presunta morte, dall'incertezza normativa e dalla prolungata lontananza, essa è un fatto essenzialmente locale. Si tratta dunque di giovani donne napoletane, che, dopo aver aspettato a lungo il marito, procedono alla ricomposizione del nucleo familiare risposandosi.*

Accanto ad un retroterra teologico più chiaro, sono le strutture burocratiche afferenti alla compagine ecclesiastica a cominciare a funzionare in maniera più unitaria. Alla fine del XVI secolo e nel corso del XVII, ad esempio, le modalità di accertamento della effettiva morte del coniuge assente si fanno assai più restrittive: la morte deve essere attestata dal parroco, il primo responsabile della vita dei cittadini a lui sottoposti, l'uomo che possedeva –attraverso gli archivi- la memoria stessa degli atti relativi alle nascite, morti ed unioni cristiane.

Nell'ultimo ventennio del Cinquecento, dopo che erano stati pubblicati i decreti tridentini che iniziavano ad essere adottati nelle diocesi del napoletano, due giurisdizioni insistono sulla antica procedura concernente le cause matrimoniali per bigamia-poligamia. Da un lato la giurisdizione della Santa Romana Inquisizione, dall'altro i poteri e l'autorità dello stato.

Non fu certo la Chiesa, attraverso i suoi tribunali di fede sparsi in tutta la penisola, a creare il delitto. La lunga fase pretridentina, che si protrae ben oltre gli anni settanta del Cinquecento fu la base archivistica e documentaria che fornì agli inquisitori un punto di partenza già assai avanzato ed elaborato per “fabbricare” i processi.

Nel corso del Cinquecento, però, un dato appare in tutta la sua evidenza. La lunga evoluzione del modello giuridico verso la definizione del crimine di fede vide l'attenzione dei tribunali napoletani spostarsi vieppiù dalla causa in sé agli attori, dall'atto, alla notorietà dell'atto, alle motivazioni ideali: il “mal sentire” il sacramento del matrimonio che non poteva essere concepito se non “inter unum et unam”.

Per la verità gli effetti evidenti sia della pubblicazione dei decreti tridentini sia del passaggio delle cause di poligamia nel novero delle cause di fede spettanti al tribunale dell'Inquisizione, non si fecero sentire se non negli anni a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo. Ciò avvenne in un primo momento per la riottosità di alcuni consultori della curia ad interpretare la bigamia-poligamia come un crimine – in questo equiparando, da un punto di vista formale – il tribunale di curia a quello di stato, e soprattutto ad interpretare quel crimine come un crimine di fede ed a consegnare così cause di tale importanza nelle mani del Ministro delegato dell'Inquisizione romana, o del Vescovo come ordinario con deleghe inquisitoriali.

L'obiezione che fu mossa da diversi consultori della curia napoletana cercava di evidenziare come l'annullamento del secondo matrimonio estinguesse di fatto il reato. In una lettera del 29 Novembre del 1591 Giulio Antonio Santoro, Cardinale di Santa Severina, si sentiva in dovere di dissipare ogni dubbio al luogotenente dell'Arcivescovato di Napoli:

E' venuto a notizia di questa Sacra Congregatione che trattandosi costì una causa di Ferrante Abruzzese, inquisito et carcerato per haver preso la seconda moglie, vivente la prima, la maggior

parte delli consultori siano stati di parere che non sia caso spettante alla Santa Inquisitione sotto pretesto che il secondo matrimonio si possa dichiarare nullo, et tanto maggiormente essendo stato contratto fuori della propria parochia.

Per il che questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Colleghi hanno ordinato che V.S. dia minuto ragguaglio della sudetta causa, non essendosi solito porre in dubio che tal delitto spetti alla cognitione et giurisdittione del Santo Officio, non essendo lecito ad alcun christiano di havere più di una moglie. Chi fa il contrario si rende sospetto di non sentire bene del sacramento del matrimonio che, de iure divino, naturali, canonico et civili, non può essere se non inter unum et unam. Né le ragioni allegate sono di momento alcuno, già che è cosa chiarissima che ogni secondo matrimonio fatto da persona che nell'istesso tempo è legata con altro primo legitimo matrimonio è nullo et invalido. Et in questo caso l'esservi anco intervenuta la fraude di haver fatte fare le publicationi et sponsalitie con le cerimonie della Santa Madre Chiesa in altra parochia per non esser scoperti da persone che li conoscevano, si aggrava il fatto. Et però V.S. non venga alla espeditione di questa causa senza haver prima ordine da questo Santo Officio dopo che ne haverà dato ragguaglio, come si è detto.

Con progressivi aggiustamenti, per circa un ventennio, tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta, le cause vengono a prospettare, accanto all'obbiettivo dell'annullamento, che prevedeva un attore ed un convenuto, anche addebiti ulteriori che il fisco si riservava di assegnare ai colpevoli. Le cause per poligamia stavano lentamente scivolando sotto la giurisdizione dei tribunali di fede. Si dovrà riflettere, al contrario, su quelle personalità che traghettarono il tribunale di fede verso una visione decisamente più ampia del suo operato, contribuendo ad appianare le resistenze locali ed ad interpretare di volta in volta le cause, indirizzando sapientemente i giudici. Con Giulio Antonio Santoro a Roma e Carlo Baldino a Napoli le questioni che concernono la bigamia-poligamia rientrarono senza più alcun dubbio e senza ulteriori resistenze tra le pertinenze del tribunale della Santa Romana Inquisizione.

Tra il 1589 ed il 1600 una ventina di cause verranno infatti celebrate nel tribunale di fede napoletano, e vedranno come imputati uomini e donne accusati di essersi sposati vivente ancora il primo coniuge, o di aver falsificato le testimonianze e la documentazione concernente la cittadinanza o gli stati liberi.

Non sarebbe dunque corretto identificare un solo atto formale come l'artefice del passaggio delle competenze in merito ai procedimenti per poligamia dal tribunale civile a quello inquisitorio. Si trattò di piccoli aggiustamenti a partire dalla diffusione dei decreti conciliari e sino alla pubblicazione della bolla *Immensa Aeterni Dei*, il cui testo, pur non facendo esplicito riferimento ai reati di bigamia-poligamia, riorganizzava e rilanciava la congregazione del Sant'Ufficio su larga scala, ampliandone poteri e competenze.

Saldamente governato dai tribunali di fede italiani, il reato di bigamia-poligamia era però, per gli inquisitori stessi, piuttosto difficile da definire, almeno a partire dalla "credenza" e cioè dall'essenza stessa del crimine di fede. Questo perché i tribunali si trovavano spesso di fronte a bigami/e involontari, a criminali in caccia di dote, e assai poco spesso a teorizzatori della possibilità da parte di un cristiano di sposarsi più volte vivo ancora il precedente coniuge.

Eresia protestante

Suggestioni Islam

Saldamente governato dai tribunali di fede italiani, il reato di bigamia-poligamia era però, per gli inquisitori stessi, piuttosto difficile da definire, almeno a partire dalla “credenza” e cioè dall’essenza stessa del crimine di fede. Questo perché i tribunali si trovavano spesso di fronte a bigami/e involontari, a criminali in caccia di dote, e assai poco spesso a teorizzatori della possibilità da parte di un cristiano di sposarsi più volte vivo ancora il precedente coniuge.

L’accertamento del nome diventa il primo tassello per l’identificazione del poligamo. Allo studioso appaiono storie di personaggi che utilizzano piccoli cambiamenti nel nome per costruirsi nuove identità da utilizzare in luoghi dove non si era conosciuti. Così Adamo Pappaterra diventa Abramo Pappaterra, Luca de Fusco diventa Luca della Cinecia alias della Ciuccia, Giovanni Califra diventa Giovan Sabato Carifi, Di Ciuccio diventa Galluccio, Scipione Pallone diventa Cipriano Pallone, Giovan Battista Caccia, diventa Giovan Battista Conte, e quindi Giovan Battista Milanese, Giovanni Scognamiglio diventa Giacomo Scognamiglio e quindi Giacomo Spaccamiglio, Marco de Florio diventa Marco de Fiore.

In alcuni casi le vittime venivano messe di fronte a diversi individui in una sorta di confronto alla americana. “io ho mirato bene a questi quattro huomini” dice nel 1594 Beatrice de Filippo nella causa che vede come imputato il marito Nicola de Sebastiano “li quali me sono stati posti presenti avanti de Vostra Signoria, et me pare che quello mio marito con lo quale feci lo matrimonio sia quello secundo dalla parte destra”. La donna, anch’essa imputata di poligamia nello stesso processo, verrà sottoposta al medesimo confronto per verificare la sua identità. Individuare il nome, un personaggio al quale collegare una identità civica, una terra di origine, una cittadinanza; contrastare la falsificazione degli atti, delle fedi di stato libero, delle deposizioni sotto giuramento: i processi per bigamia-poligamia iniziavano ad acquistare uno spessore affatto differente rispetto al periodo precedente.

Tra la fine del Cinquecento e la metà del secolo successivo, il clero diocesano e soprattutto i parroci diventano da primi indiziati di fiancheggiamento nel reato di poligamia e di falsità, i primi delatori delle unioni incerte, anomale, e che comunque non rientravano nei canoni tridentini.

I casi di condanna di parroci e sacerdoti compiacenti raggiunge il culmine nella prima metà del Seicento, quando gli stessi confessori sospendevano l’assoluzione di quei penitenti che denunciavano il clero che celebrava i matrimoni senza le fedi dell’avvenuta morte di precedenti coniugi

In effetti la poligamia ci configura come un crimine di fede sostanzialmente seicentesco. Il reato di poligamia ha un retaggio antico, legato alla mobilità sociale ed all’incertezza nelle procedure e nei rituali che definivano e creavano le coppie cristiane. Esse è anche qualcosa di moderno, nella creazione delle contromisure atte a reagire ad un sistema ecclesiastico e secolare che reprimeva, disciplinava, ordinava una materia così delicata come quella matrimoniale. Abbiamo notato che, pur presenti, le credenze sulla possibilità -o necessità - della bigamia - poligamia sono pochissimi. Sia che si faccia riferimento al mondo riformato, dove pure alcuni casi clamorosi ed anche la posizione personale di Ochino ebbero certamente un seguito, sia che si consideri la suggestione per il mondo islamico, la poligamia non si configura come un crimine di fede dalle valenze teoriche particolarmente sofisticate.

Nessuna teologia “eretica” del matrimonio è ravvisabile nella massa pur considerevole di processi da noi analizzati. Nessun collegamento con una visione del mondo “alla turchesca”. La poligamia, come avevano ben notato i giudici laici, di fatto era un crimine con valenze ereticali pressoché nulle, al punto di rendere opinabile il suo coinvolgimento nel novero dei reati di pertinenza della Santa Romana Inquisizione.

Si trattava di un crimine di fede dalla rilevanza sociale eccezionale. Gestirlo significava mantenere intatto il potere di disciplinamento della “societas cristiana” nel suo elemento principale, la famiglia. L’attentato all’unicità del matrimonio era dunque un crimine che emerse soltanto nel Seicento, anche e soprattutto quando l’età dei grandi processi “ideologici” si era conclusa.

La poligamia dunque si presenta come un crimine sociale, perseguito in maniera sempre più capillare per disciplinare le coppie cristiane al modello di unione matrimoniale tridentina. E se certamente la mobilità sociale favorì il “crimine”, esso fu anche il frutto di una mentalità refrattaria alle norme burocratiche, statali ed ecclesiastiche, sempre più sofisticate, applicate, atte a governare l’universo privato dei singoli cittadini. Alla forte pressione per il governo delle parrocchie, al bisogno incessante di disciplinare il clero parrocchiale, con la sua formazione, con la cura attraverso la quale si predisponavano gli archivi dei libri di battesimo, morte e matrimonio, seguiva il controllo che il clero tridentino esercitava sulla vita dei propri sudditi-parrocchiani.

La progressiva formazione dei criteri di cittadinanza, di legame al proprio confessore, al proprio parroco; il controllo delle presenze straniere, il legame tra le diverse realtà parrocchiali, i rapporti sempre più stretti tra le diverse autorità ecclesiastiche, l’importanza del centro romano che, a partire dalle solide basi dettate dal Santaseverina, riuscì ad imporre regole uniformatrici in tutta la penisola. Tutto ciò favorì il controllo e la repressione di quelle unioni, come il concubinato e la poligamia, che a lungo, prima di Trento, furono forme di unioni non criminalizzate. La lotta per l’unicità del matrimonio cristiano è il riflesso di questa burocratizzazione dello stato, ed al tempo stesso del successo del nuovo clero postridentino.

Se era frutto della mobilità sociale e dell’incertezza giuridica sulle questioni matrimoniali, la bigamia-poligamia pretridentina aveva in sé quegli elementi che verranno fortemente repressi nel periodo successivo: instabilità delle coppie, unioni e separazioni di fatto, veri e propri crimini, “furfantarie” commesse per “avaritia” o “libidine”. Represse o disciplinate quelle forme matrimoniali “civili”, laiche, private, ridotte le coppie alle norme parrocchiali, ai consigli dei confessori, ai controlli dei secolari, quei fenomeni di matrimoni atipici, plurimi, vengono alla luce assieme al crimine di falsità. Quest’ultimo crimine non sarà soltanto un capo di imputazione del poligamo, ma anche di coloro che avessero favorito l’atto della falsificazione – come i sacerdoti e parroci – o che avessero testimoniato il falso. Questo binomio poligamia-falsità segnerà, nei processi della metà del Seicento, il culmine repressivo dei tribunali di fede, con l’aggravio penale per sentenze già di per sé assai severe.

In effetti il *profilo del poligamo seicentesco* si allontana notevolmente dallo stereotipo cinquecentesco. In quel caso si trattava soprattutto di donne, presunte vedove, che, risposatesi, venivano a trovarsi nell’imbarazzante situazione di vedersi

comparire di fronte il primo marito ancora vivo. Nel XVI secolo la bigamia, soprattutto femminile, era locale, e riguardava matrimoni plurimi celebrati generalmente nella stessa città. Nel seicento napoletano quello che ormai si configura come un reato soprattutto maschile, ha come protagonisti i “forestieri”. In entrambi i casi, dunque, la bigamia è frutto della mobilità sociale maschile, subita, nel XVI secolo, dalle donne, che diventano bigame nel tentativo ricrearsi un nucleo familiare. Nel Seicento la mobilità permette al maschio, a colui che tende ad un perenne vagabondaggio, di creare nuclei familiari in ogni luogo ove per un lasso temporale sufficientemente lungo, abbia deciso di risiedere. Si tratta di personalità che, in alcuni casi, possono essere considerati dei veri e propri “cacciatori di dote”, uomini che si sposavano con la precisa intenzione di carpire e dilapidare i beni del coniuge.

Si tratta, insomma, di personaggi estremamente refrattari alla residenza, “vagabondi” che, talvolta, approfittavano della complicità della prima moglie. In generale il reato seicentesco di bigamia aveva un solo imputato che, per “mala volontà”, credenza o ignoranza, si sposava più volte. Ma talvolta e implicava la complicità del coniuge.

La fisionomia del poligamo sei settecentesco è certamente più complessa di quella che ci avevano offerto i processi cinquecenteschi. Nel Settecento il fenomeno si intensifica e si può quasi dire che gli ultimi processi del Sant’Ufficio napoletano riguardarono nella stragrande maggioranza dei casi il crimine di bigamia. Se si escludono le spontanee comparizioni, dei 150 processi celebrati per crimini di fede a Napoli tra il 1700 ed il 1751, ben 56 furono cause per poligamia. E se si considerano gli ultimissimi anni di lavoro del tribunale, tra il 1739 ed il 1751, su 25 processi 13 risultano essere per poligamia. Un dato che dovrà essere confortato una volta inventariato completamente il fondo, ma che già oggi, trova riscontri oggettivi per tutta la penisola se soltanto si scorrono i capi di imputazione dei *Decreta* dell’Archivio Storico per la Dottrina della Fede.

CONCUBINAGGIO

Prima di Trento il c. gode di ampio consenso se stabile e non frutto di adulterio.

Molte istituzioni cittadine, quando non lo ignorano, ne riconobbero la legittimità

Una volta rispettate alcune regole, la maggiore età, la libera scelta dell’unione, la fedeltà reciproca, la stabilità, l’assenza di scandalo, o di legami parentali o vincoli matrimoniali preesistenti, è accettato, lecito e non perseguibile.

A Trento:

prima fase. Si persegue soltanto il concubinato derivante da Adulterio

seconda fase: si criminalizzano tutte le relazioni concubinarie.

Si prevedono da subito tre livelli di repressione. Tre avvisi, dopo i quali scatta la condanna.

Il concubinato viene criminalizzato ed assimilato tout court al meretricio e all’adulterio.

Scarsa capacità di applicazione del tridentino in materia

Reazioni da parte di famiglie e comunità.
Primo vero disciplinamento nel tardo seicento.
Comunità generalmente restie alla delazione.

1. Primo modello: concubinaggio d'élites

Uomo di alto rango e donna di basso ceto sociale legati da vincolo extracuniugale permanente o semipermanente.

Quando queste relazioni finiscono, se finiscono, l'uomo si prende cura della prole, trova marito per la ex-concubina, le fornisce una dote e provvede alla festa nuziale.

Un rapporto di concubinato non aveva sempre un andamento pacifico, perché toccava le sfere sensibilissime del matrimonio, del potere, della sessualità, della reputazione.

Bisogni del ceto nobile. Matrimonio di seconda classela cui principale caratteristica era la limitazione dei diritti di successione dei figli nati dall'unione.

Concubinato genere di matrimonio inferiore e non permanente che però contribuisce a consolidare e tutelare il sistema matrimoniale aristocratico, fornendo per via informale soluzioni ed espedienti che il sistema formalmente negava a molti.

Nell'ambito di un rigido sistema matrimoniale gestito dalle famiglie, il concubinato fornì agli uomini d'élites l'opportunità di instaurare uno o più rapporti emotivamente soddisfacenti. Tali rapporti potevano svolgersi parallelamente al rapporto con la moglie legittima, potevano precedere la stipula di un contratto matrimoniale isogamico, o potevano rappresentare la soluzione di compromesso nel caso che la politica familiare imponesse ad uno dei figli di mantenere il celibato per non affollare di eredi l'asse successorio.

Il concubinato d'élites nel Cinquecento italiano significa però anche il crescente predominio degli uomini della nobiltà e del patriziato sul resto della società.

Concubinaggio vero e proprio: il "gentiluomo" "tiene a sua posta", "per sua femina".

Mantenere una concubina segno di status elevato. L'aiuto finanziario. Bene di lusso. Indice di potere. La relazione DOVEVA essere di pubblico dominio. Ma REGOLAMENTAZIONE dei rapporti con la famiglia legittima e con la moglie (Distanza, inferiorità di rango, rispetto).

Concubinaggio susseguente ad adulterio.

Per tutto il medioevo e sino alla metà del '500 il concubinaggio è tollerato, soprattutto se i partner non erano sposati. I figli "naturali".

Già alla metà del XVI secolo la situazione inizia a mutare. La chiesa spinge verso soluzioni o di dissoluzione del concubinaggio, o nella sua mutazione in matrimonio. Tutto sommato però si può dire che la tolleranza permane sino alla fine del secolo.

Secondo modello: Concubinaggio e fidanzamento.

Concubinaggio come interpretazione e criminalizzazione di pratiche matrimoniali pretridentine.

Terzo modello: concubinaggio e impedimento matrimoniale

Non potendo ottenere la dispensa, ad esempio per III o IV grado di affinità, la coppia non rinuncia alla convivenza

Quarto modello: la vedova bianca: vedi bigamia involontaria.

La vedova attende il marito per un lungo periodo. Non si risposa, ma accetta la convivenza con un uomo che le offre protezione per sé e per la eventuale prole.

Quinto modello: il vedovo, la vedova, la tarda età

Sesto modello: il concubinaggio del clero

Settimo modello: adulterio e concubinato.

Quando l'adulterio si protrae nel tempo, e il partner decide di separarsi che riposizionarsi in una nuova coppia con l'ex amante, stabilizzando, attraverso la convivenza, il nuovo rapporto, ha sostanzialmente due possibilità. O si sposta su un altro territorio e tenta di ripresentarsi ad una nuova comunità simulando un matrimonio o cadendo nel crimine di bigamia, oppure sceglie di vivere in concubinaggio, more uxorio.

Ottavo modello: concubinaggio e meretricio. Devianza propriamente detta.

Atteggiamento della chiesa

Attenzione alle fonti.

Se considerassimo soltanto le fonti dei decreti conciliari e sinodali, e dei trattati ecclesiastici, giuridici o propriamente teologici, non c'è dubbio che, dopo Trento si avverte un giro di vite repressivo sull'argomento non ravvisabile prima.

Per darvi un'idea: il futuro vescovo di Bologna, Gabriele Paleotti, alla metà del XVI secolo sosteneva che nel concubinato non vi è turpitudine e che quel che lo differenzia dal matrimonio è soltanto l'inferiore dignità. Questo naturalmente se all'interno di questo "quasi" matrimonio ci fosse stato l'affectus. Un affetto il cui valore semantico, più che alla volontà di riconoscere l'altro come coniuge, deve riferirsi proprio alla sfera emotiva: "Quid est enim aliud concubinatus nisi olumbrata matrimonii imago, quae ab eo sola ordine dignitate differt? ... Quid aliud concubina quam ficta quaedam uxor?". Qui la figura della concubina ha i contorni appena più sfumati di quelli di una moglie e sembra designata in una cornice che è una copia appena più modesta di matrimonio.

Se si considerano i trattati dopo Trento tra il matrimonio ed il meretricio c'è il vuoto e il concubinato che prima poteva arrivare allo status di "quasi matrimonio", anche nella dignità concessa alla concubina, adesso è criminalizzato sistematicamente.

Ma se consideriamo le cose dal basso, utilizzando le fonti archivistiche, relationes ad limina, visite pastorali, archivio della congregazione del concilio per la sessione "Matrimonialia" e naturalmente i processi, la situazione cambia notevolmente.

Innico Caracciolo e l'inchiesta-disciplinamento del concubinato a Napoli 1672

Creazione della commissione ecclesiastica (primo semestre 1672) che si divide la città diocesi per diocesi.

Agosto 1672. Prima relazione dettagliata a Roma.

Delega della Congregazione del Concilio per le azioni disciplinari nei confronti dei concubini. (1672-1673)

Azione di repressione (Autunno 1673-Autunno 1680)

Seconda relazione a Roma (Novembre 1680)

Due relationes ad limina

1. 1672

2. novembre 1680

In otto anni si disciplinano 9000 casi nella sola Napoli intramoenia.

Si escludevano i casi, frequentissimi, di concubinato susseguente ad adulterio. In quel caso i testimoni non deponevano per la paura delle vendette dei mariti. Alcune coppie, dopo l'adulterio, si ritenevano libere e sciolto il matrimonio, ricomponendo nuovi nuclei famigliari. I maschi ritenevano libere le mogli e viceversa. Se il gioco si rompeva, per una delazione, un'accusa, una testimonianza giuridica, i maschi dovevano a vendicare l'onore.

Caracciolo avvisa Roma che la paura degli omicidi non era affatto scontata. Chiese la possibilità di far deporre segretamente i testimoni.

La chiesa ricorre al braccio secolare. Repressione. Clausura forzata per molte donne.

Andamento oscillatorio del fenomeno: a periodi di quiete seguivano periodi di forte repressione.

La sensazione è che, da parte della chiesa, se il fenomeno non oltrepassava una certa percentuale diciamo così fisiologica, si scelse se non proprio la tolleranza, piuttosto l'ingerenza con cautela. Ciò per non sconvolgere con azioni repressive l'equilibrio sociale che contemplava anche le coppie di fatto.

Per lungo tempo il concubinato è stato visto come un matrimonio di secondo livello che non intacca onore e reputazione del partner femminile.

Esso è stato interpretato anche come un vero e proprio retaggio del passato, una mentalità matrimoniale appartenente alle epoche precedenti.

Concubinato ed andamento demografico:

Caso Procida 1676. In un solo anno 50 casi di concubini tra le giovanissime coppie (fidanzamento consumato e non ratificato nel matrimonio). Scomuniche.

Cit. Febvre

Ci si sposa. Il matrimonio è per i cattolici ciò che conferisce la grazia; un sacramento di cui si ammette generalmente che i ministri sono gli sposi stessi; ma il prete vi aggiunge il beneficio di una cerimonia nuziale. E già questa era stata preceduta da un'altra cerimonia, quella del fidanzamento: così importante che, prima delle proibizioni del Concilio di Trento, il fidanzamento "per parole di presente", per "verba de presenti" come si diceva, costituiva un vero e proprio matrimonio: era sufficiente per questo, senza che fosse richiesto il consenso dei genitori, uno scambio reciproco di promesse tra i futuri sposi.

Concubinato e dubia circa sacramenta.

Missioni, zona di frontiera, interpretazione del concubinato alla luce delle unioni miste, o con altre confessioni religiose, altri usi e costumi matrimoniali. Dubbi sul sacramento del matrimonio.

Le motivazioni (maschi)

Aiutare una donna in difficoltà

Necessità di un sostegno femminile per la cura e la gestione della casa o nel lavoro

Affetto: “M’ha mosso l’amore”.

Si vuole soccorrere, proteggere, mantenere al sicuro la donna, mantenerla, servirsene e anche amarla (è salvo il rispetto dei ruoli di genere).

Scelta attiva e consapevole

Le motivazioni (donne)

Speranza del matrimonio

Bisogno materiale

Passività

Scelta presa al seguito di gravi eventi

Male minore rispetto al meretricio o ad una vita di stenti

Mai opzione consapevole, ma una risposta inevitabile.

Ai sentimenti si dà un peso minore.

In questa maniera ci si appella ai modelli tradizionali di genere e si cerca così di tutelarsi nel contesto processuale.

Il fidanzamento ed il problema delle spose bambine

Cit. Febvre

Ci si sposa. Il matrimonio è per i cattolici ciò che conferisce la grazia; un sacramento di cui si ammette generalmente che i ministri sono gli sposi stessi; ma il prete vi aggiunge il beneficio di una cerimonia nuziale. E già questa era stata preceduta da un'altra cerimonia, quella del fidanzamento: così importante che, prima delle proibizioni del Concilio di Trento, il fidanzamento “per parole di presente”, per “verba de presenti” come si diceva, costituiva un vero e proprio matrimonio: era sufficiente per questo, senza che fosse richiesto il consenso dei genitori, uno scambio reciproco di promesse tra i futuri sposi.